

PARTE PRIMA - ATTI DELLA REGIONE**SEZIONE II*****DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
REGIONALE******SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E
PROBLEMI DEL LAVORO***

Deliberazione della G.R. n. 2164 CE/FPL del 18/09/2001.

DM n. 166/2001 - DGR n. 62/2001 - approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.

(Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127)

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare le procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche previste dalla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e dal D.M. 166 del 25/5/2001, secondo quanto definito agli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di stabilire:

1. l'accreditamento costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la realizzazione di interventi di formazione e orientamento a far data dal 1/7/2003; da tale data l'accreditamento viene concesso, per l'obbligo formativo, alle sedi operative dove, oltre all'assolvimento dei prescritti requisiti, si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale;

2. entro il 30/6/2002:

- le sedi operative che hanno già operato debbono essere accreditate relativamente ai requisiti descritti all'Allegato 1 e all'Allegato 2, con la esclusione dei requisiti relativi alle competenze professionali;

- le sedi di recente costituzione debbono essere accreditate relativamente ai requisiti descritti all'Allegato 1 e all'Allegato 2, con la esclusione del requisito *Presenza ed utilizzo di dispositivi di rete, dei Requisiti di Risultato e dei requisiti relativi alle competenze professionali*;

3. entro il 30/6/2003 le sedi debbono essere accreditate relativamente alle competenze professionali secondo gli standard minimi definiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

4. la dimostrazione dei *Requisiti di risultato*, della *Presenza e utilizzo dei dispositivi di rete* e la presentazione della Dichiarazione autocertificata di esistenza del bilancio per le sedi di recente costituzione decorrono dall'anno successivo a quello in cui l'accreditamento è richiesto, a fronte di sottoscrizione, da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, di impegno a

fornire nei termini previsti detta documentazione.

5. sono esclusi dall'obbligo di accreditamento i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale, le quali restano in ogni caso sottoposte a quanto previsto dalle relative procedure di assegnazione in gestione; sono altresì escluse dall'obbligo di accreditamento le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio ed i soggetti che svolgono attività configurabile prevalentemente come azioni di assistenza tecnica; nel caso di iniziative formative promosse da un'associazione di soggetti devono risultare accreditate tutte le sedi operative che attuano tali iniziative;

6. oggetto di accreditamento è ogni singola sede operativa di organismi pubblici o privati, ubicata nel territorio della Regione Marche, idonea rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza ed alla quale facciano capo in modo continuativo e verificabile tutti i processi di cui ai requisiti di processo (requisiti da R. 8 a R. 24 dell'Allegato 2);

7. l'accreditamento per le attività di formazione professionale viene rilasciato in relazione alle tre macrotipologie formative di seguito elencate:

a. *obbligo formativo*: comprende i percorsi previsti dalla L. 144/99 art. 68 comma 1 lett. b) e c), realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato;

b. *formazione superiore*: comprende la formazione post-obbligo formativo, la Istruzione Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari;

c. *formazione continua*, destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo;

8. le domande di accreditamento devono essere redatte secondo lo schema di cui all'Allegato 3, e possono essere inviate al Servizio Formazione Professionale della Regione Marche a partire dalla data di pubblicazione del presente atto. Il termine del procedimento di cui alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 decorre dal giorno in cui ciascuna istanza di accreditamento perviene al Servizio Formazione Professionale.

9. le sedi operative che hanno già operato, in possesso dei prescritti requisiti, sono accreditate per tre anni;

10. alle sedi di recente costituzione, in possesso dei prescritti requisiti, viene rilasciato un accreditamento provvisorio della durata di due anni;

11. le sedi operative accreditate sono iscritte in apposito elenco con l'indicazione dei confini di validità (tipologia/e formativa/e, durata, eventuale regime provvisorio) dell'accreditamento; l'elenco dei soggetti accreditati viene di norma aggiornato ogni quattro mesi;

12. i soggetti accreditati hanno l'obbligo di presentare, durante il periodo di validità dell'accreditamento, apposita autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti secondo quanto previsto agli Allegati 4 e 5;

13. di procedere, nei confronti dei soggetti accreditati, alla verifica annuale del mantenimento dei requisiti secondo le procedure descritte all'Allegato 4;

14. di rimandare a successivo atto l'approvazione dei criteri per la definizione del campione di sedi accreditata-

te da sottoporre a verifica diretta;

15. di modificare il Regolamento istitutivo del *Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM)* approvato con D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 come di seguito descritto:

- il punto c) del secondo periodo del comma 4 dell'art.

3 è così sostituito:

c) *formazione continua*, destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.

- il primo e secondo periodo del comma 2 dell'art. 4 sono così sostituiti: "In caso di primo accreditamento di strutture formative che hanno già operato è fatto obbligo al richiedente di presentare il proprio statuto e la dichiarazione autocertificata di esistenza del bilancio. In caso di primo accreditamento di strutture formative neocostituite la dimostrazione dei *Requisiti di risultato, della Presenza e utilizzo dei dispositivi di rete* e la presentazione della *Dichiarazione autocertificata di esistenza del bilancio* decorrono dall'anno successivo a quello in cui l'accreditamento è richiesto a fronte di sottoscrizione, da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, di impegno a fornire nei termini previsti detta documentazione".

- il primo periodo del comma 4 dell'art. 4: è così sostituito: "Una volta la documentazione si presenti completa la Regione procederà entro i successivi 60 giorni alla verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento, attraverso esame di merito della stessa, integrato ove del caso da indagine diretta ed osservazione di evidenze oggettive presso ogni singola sede oggetto di accreditamento".

- il secondo periodo del comma 8 dell'art. 4 è così sostituito: "Per ogni annualità, ciascun soggetto accreditato ha l'obbligo di autocertificare il mantenimento dei requisiti minimi richiesti e l'esistenza del bilancio".

- all'art. 5 i descrittori "soglia" e "Tipologie di evidenze e prove" del requisito R. 6 Obbligo di presentazione alla Regione Marche del bilancio annuale sono così sostituiti:

- Soglia: Autocertificazione di esistenza del bilancio classificato in base alla normativa vigente.

Tipologie di evidenze e prove: Autocertificazione.



Allegato 1

**Definizione delle procedure operative in materia di accreditamento
delle strutture formative della Regione Marche**

**Procedura di verifica di sussistenza dei requisiti giuridici
e degli impegni formali**

1. Generalità.....	1
1.1 Obiettivi della procedura	1
1.2 Verifica di sussistenza dei requisiti giuridici e degli impegni formali nel caso di sedi formative certificate ISO 9001	1
2. Verifica di sussistenza dei requisiti giuridici e degli impegni formali	2

0002



1. Generalità

1.1 Obiettivi della procedura

La procedura ha per obiettivo la valutazione della presenza delle condizioni minime che consentono l'istruzione del procedimento di accreditamento, definite in particolare con riferimento ai requisiti:

- R.1 – Riferibilità della fattispecie “attività di formazione professionale” alle finalità del soggetto
- R.2 – Attestazione dei poteri di rappresentanza legale del soggetto
- R.3 – Impegno ad accettare il controllo della Regione Marche
- R.4 – Impegno a garantire la copertura dei rischi di infortuni e responsabilità civile
- R.5 – Impegno a rispettare i contratti di lavoro per il personale dipendente
- R.6 – Obbligo di presentazione alla Regione Marche del bilancio annuale

Tali requisiti sono da intendersi tutti riferiti al soggetto giuridico richiedente accreditamento, indipendentemente dalla sede operativa a cui questo è riferito. Nel caso in cui il soggetto disponga di più sedi operative, la procedura è svolta una sola volta.

La procedura prevede l'esame presso il Servizio competente di documentazione trasmessa dal soggetto richiedente in modo conforme a quanto previsto dalla prima sezione del dossier di accreditamento.

Nel caso in cui la documentazione necessaria ai fini della valutazione della presenza di tali requisiti sia incompleta o insufficiente, il Servizio competente comunica al soggetto richiedente le condizioni di non conformità, fissando un termine di adeguamento. Nel caso in cui il soggetto richiedente non presenti una o più condizioni richieste, o non risponda nei termini di adeguamento fissati, ne risulta l'improcedibilità della domanda di accreditamento.

1.2 La verifica di sussistenza dei requisiti giuridici e degli impegni formali nel caso di sedi formative certificate ISO 9001

La natura dei requisiti giuridici e degli impegni formali (requisiti da R. 1 a R. 6) oggetto di valutazione da parte di questa procedura non ha attinenza con il possesso di una certificazione secondo la norma ISO 9001:2000. Tale eventuale condizione non costituisce pertanto titolo di esenzione parziale o totale, né elemento di valutazione di presenza e rispondenza dei requisiti richiesti.

0003



2. Verifica di sussistenza dei requisiti giuridici e degli impegni formali

2.1 R.1 – Riferibilità della fattispecie “attività di formazione professionale” alle finalità del soggetto

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Presenza della fattispecie, anche a titolo non esclusivo.

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Nessuno. L’eventuale presenza nello statuto di una formulazione che esplicitamente esclude l’esercizio di una o più macrotipologie formative è condizione per il non accreditamento del soggetto per la/le medesime. L’eventuale particolare specificazione di una o più macrotipologie (p.e. con la dizione “*progettazione e realizzazione di attività di formazione professionale, con particolare riferimento alla formazione continua*”) non costituisce elemento influenzante la verifica di sussistenza dei requisiti.

Tipologie di evidenze e prove

Nel caso di soggetto formativo, statuto vigente allegato all’atto di costituzione, in copia conforme.

Nel caso di istituzioni scolastiche, copia conforme del decreto di riconoscimento di autonomia e attribuzione di personalità giuridica rilasciato dalla competenze autorità scolastica.

Rapporti con l’eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nessuno.

Check list delle evidenze e prove

a) soggetti formativi

Evidenza o prova	Presenza	Note
Atto di costituzione	<input type="checkbox"/>	
Statuto	<input type="checkbox"/>	
Formulazione esplicita della fattispecie	<input type="checkbox"/>	

0064

b) istituzioni scolastiche

<u>Evidenza o prova</u>	<u>Presenza</u>	<u>Note</u>
Decreto di riconoscimento di autonomia e personalità	<input type="checkbox"/>	

Contesto di valutazione della verifica di sussistenza

La non formulazione della fattispecie “formazione professionale” o di altra equivalente, con riferimento alla definizione di cui al Decreto Legislativo n. 112/98, art. 141, è condizione di non congruenza della documentazione presentata, e come tale non consente l'avvio del procedimento di verifica di sussistenza dei requisiti di accreditamento.

Nel caso in cui l'accreditamento sia richiesto da istituzioni universitarie o da centri locali per la formazione ex l.r. 38/98 la condizione si considera di principio assolta. Nel caso di scuole paritarie il requisito è assolto attraverso presentazione di specifico Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di riconoscimento di parità.

Note operative sulla conduzione della valutazione

Valutazione attraverso esame di documentazione, presso il servizio competente della Regione.



2.2 R.2 – Attestazione dei poteri di rappresentanza legale del soggetto

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Atto che attesti i poteri di rappresentanza.

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Nessuno.

Tipologie di evidenze e prove

Dichiarazione autocertificata che specifichi le generalità complete del legale rappresentante, l'organo e la data della sua nomina.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nessuno.

Check list delle evidenze e prove

Evidenza o prova	Presenza	Note
Dichiarazione autocertificata	<input type="checkbox"/>	
- Generalità complete del legale rappresentante	<input type="checkbox"/>	
- Organo e data di nomina	<input type="checkbox"/>	

Contesto di valutazione della verifica di sussistenza

L'assenza o la non conformità dell'atto attestante i poteri del legale rappresentante costituisce condizione di non completezza della documentazione presentata, e come tale non consente l'avvio del procedimento di verifica di sussistenza dei requisiti di accreditamento.

Note operative sulla conduzione della valutazione

Valutazione attraverso esame di documentazione fornita dal richiedente, svolto presso il servizio competente della Regione.

006



2.3 R.3 – Impegno ad accettare il controllo della Regione Marche

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Avvenuta sottoscrizione da parte del legale rappresentante del testo standard di cui al dossier di accreditamento.

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Nessuno.

Tipologie di evidenze e prove

Documento sottoscritto in originale dal legale rappresentante.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nessuno.

Check list delle evidenze e prove

Evidenza o prova	Presenza	Note
Documento standard sottoscritto	<input type="checkbox"/>	
Condizione di legale rappresentante del sottoscrittore	<input type="checkbox"/>	

Contesto di valutazione della verifica di sussistenza

L'assenza o la non conformità del testo standard e delle condizioni di sottoscrizione costituiscono condizione di non completezza della documentazione presentata, e come tale non consentono l'avvio del procedimento di verifica di sussistenza dei requisiti di accreditamento.

Note operative sulla conduzione della valutazione

Valutazione attraverso esame di documentazione, presso il servizio competente della Regione.



- 2.4 R.4 – Impegno a garantire la copertura dei rischi di infortuni e responsabilità civile

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Avvenuta sottoscrizione da parte del legale rappresentante del testo standard di cui al dossier di accreditamento.

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Nessuno.

Tipologie di evidenze e prove

Documento sottoscritto in originale dal legale rappresentante.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nessuno.

Check list delle evidenze e prove

Evidenza o prova	Presenza	Note
Documento standard sottoscritto	<input type="checkbox"/>	
Condizione di legale rappresentante	<input type="checkbox"/>	

Contesto di valutazione della verifica di sussistenza

L'assenza o la non conformità del testo standard e delle condizioni di sottoscrizione costituiscono condizione di non completezza della documentazione presentata, e come tale non consentono l'avvio del procedimento di verifica di sussistenza dei requisiti di accreditamento.

Note operative sulla conduzione della valutazione

Valutazione attraverso esame di documentazione, presso il servizio competente della Regione.



2.5 R.5 – Impegno a rispettare i contratti di lavoro per il personale dipendente

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Avvenuta sottoscrizione, da parte del legale rappresentante, del testo standard di cui al dossier di accreditamento, con indicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento e dell'eventuale contratto integrativo aziendale.

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Obbligo formativo

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 166 del 25/05/2001, dal 1/7/2003 l'accreditamento viene concesso alle sedi operative in cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale.

Tipologie di evidenze e prove

Documento sottoscritto in originale dal legale rappresentante.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nessuno.

Check list delle evidenze e prove

Evidenza o prova	Presenza	Note
Documento standard sottoscritto	<input type="checkbox"/>	
Indicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento	<input type="checkbox"/>	
- Eventuale contratto integrativo aziendale allegato	<input type="checkbox"/>	
Condizione di legale rappresentante	<input type="checkbox"/>	

Contesto di valutazione della verifica di sussistenza

L'assenza o la non conformità del testo standard, dell'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e delle condizioni di sottoscrizione costituiscono condizione di non completezza della documentazione presentata, e come tale non consentono l'avvio del procedimento di verifica di sussistenza dei requisiti di accreditamento.

Note operative sulla conduzione della valutazione

Valutazione attraverso esame di documentazione, presso il servizio competente della Regione.

10,09



2.6 R.6 – Obbligo di presentazione alla Regione Marche del bilancio annuale

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Autocertificazione di esistenza del bilancio classificato in base alla normativa vigente

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Nessuno.

Tipologie di evidenze e prove

Autocertificazione.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nessuno.

Check list delle evidenze e prove

Evidenza o prova	Presenza	Note
Dichiarazione autocertificata	<input type="checkbox"/>	

Contesto di valutazione della verifica di sussistenza

Il requisito si pone come atto fondante la progressiva evoluzione delle procedure di rendicontazione, verso una forte semplificazione amministrativa ed una migliore comprensione dei rapporti economici fra singola attività svolta e gestione complessiva delle risorse economiche. In questo senso, il bilancio in sé non è oggetto di valutazione o controllo da parte della Regione Marche, costituendo il contesto informativo entro cui nel tempo le amministrazioni a ciò preposte procederanno alla conduzione della rendicontazione.

La non presentazione dell'autocertificazione richiesta costituisce condizione di non completezza della documentazione presentata, e come tale non consente l'avvio del procedimento di verifica di sussistenza dei requisiti di accreditamento.

Note operative sulla conduzione della valutazione

Valutazione attraverso esame di documentazione, presso il servizio competente della Regione.

0010

Allegato 2



Definizione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche

Procedura di verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento

1. Generalità.....	1
1.1 Obiettivi della procedura.....	1
1.2 Verifica di sussistenza nel caso di sedi formative certificate ISO 9001	1
2. Verifica di sussistenza dei requisiti di risorsa	3
3. Verifica di sussistenza dei requisiti di processo.....	6
4. Verifica di sussistenza dei requisiti di risultato: Formazione	44
5. Verifica di sussistenza dei requisiti di risultato: Orientamento	52



1. Generalità

1.1 Obiettivi della procedura

E' la procedura attraverso cui, successivamente ad esito positivo della procedura di verifica di sussistenza dei requisiti giuridici e degli impegni formali, è svolta la verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento di risorsa e di processo.

Tali requisiti sono da intendersi tutti riferiti ad ogni singola sede operativa di cui è richiesto l'accreditamento. Per ogni singola sede è attivata una specifica procedura di verifica di sussistenza.

La procedura prevede l'esame presso il Servizio competente di documentazione trasmessa dal soggetto richiedente e, ove del caso, acquisita in via diretta, in applicazione delle leggi sulla semplificazione amministrativa ed in raccordo con le attività di monitoraggio e valutazione previste nell'ambito del FSE.

Nel caso in cui la documentazione necessaria ai fini della valutazione della presenza di tali requisiti sia incompleta o insufficiente, il Servizio competente comunica al soggetto richiedente le condizioni di non conformità, fissando un termine di adeguamento. Nel caso in cui il soggetto richiedente non presenti una o più condizioni richieste, o non risponda nei termini di adeguamento fissati, ne risulta l'improcedibilità della domanda di accreditamento.

1.2 Verifica di sussistenza nel caso di sedi formative certificate ISO 9001

Il Regolamento istitutivo del DAFORM (Del. G.R. n. 62 del 17/01/2001) tratta in specifico all'art.4 comma 4 i rapporti che intercorrono con la certificazione ISO 9001: "laddove una struttura risulti in possesso di certificazione [...], solo se con specifico riferimento all'area "servizi formativi" – la valutazione – nella logica della semplificazione amministrativa e della messa a valore degli investimenti compiuti dal soggetto richiedente – prenderà in esame la conformità documentale delle procedure certificate con i coerenti requisiti minimi del sistema di accreditamento, ferma restando l'usuale verifica per i requisiti non ricompresi da detta certificazione".

In applicazione di quanto ora esposto, la procedura presenta per ogni requisito, il rapporto che – a fini di verifica della sua sussistenza – questo intrattiene con l'eventuale certificazione UNI EN ISO 9001. E' fondamentale osservare come, in conformità a quanto ratificato dal Presidente dell'UNI, con delibera del 21 dicembre 2000, la norma UNI EN ISO 9001:2000 sostituisce le norme UNI EN ISO 9001:1994; UNI EN ISO 9002:1994 e UNI EN ISO 9003:1994. Per conseguenza, DAFORM assume come riferimento esclusivo la norma UNI EN ISO 9001:2000.

Ciò premesso, si distinguono tre tipologie di relazione:

- requisiti specifici, che non trovano riscontro nella norma di certificazione UNI ISO 9001:2000. Nessun particolare regime di verifica di sussistenza è di conseguenza previsto;
- requisiti DAFORM affrontabili volontariamente all'interno della certificazione UNI EN ISO 9001:2000, attraverso una specifica applicazione della norma conforme agli standard del disposi-

12



tivo regionale di accreditamento. Per ognuno di essi, la presente procedura prevede l'accertamento da parte del valutatore della condizione di conformità. In caso positivo, il requisito è riconosciuto sussistente, ed il soggetto accede alla semplificazione della procedura di "Verifica annuale del mantenimento dei requisiti";

- requisiti DAFORM che appaiono risolti in sé dalla certificazione UNI EN ISO 9001:2000, in quanto costituenti fondamentali di qualunque approccio alla gestione di sistemi qualità. Per ognuno di essi, il solo possesso di certificazione è assunto in principio come assolvimento dell'obbligo, fatta salva in ogni caso la possibilità della Regione di procedere a propria verifica diretta.

E' cura del soggetto in accreditamento richiedere alla Regione la presa in esame, in sede di verifica di sussistenza, del possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000, obbligandosi in questo caso alla trasmissione della documentazione ad essa relativa così come richiesto dal dossier di richiesta di accreditamento, ed in particolare:

- certificato originale rilasciato dal soggetto certificatore di III parte, da cui sia evincibile che la certificazione copre l'area servizi formativi;
- manuale della qualità, in copia conforme all'originale;
- documentazione integrativa, in ragione degli elementi di cui alla *check list* propria di ogni requisito.

E' infine importante ricordare come il valutatore DAFORM non coincida, né in senso giuridico, né professionale, con il certificatore di III parte UNI EN ISO 9000. La verifica di sussistenza da esso compiuta non entra mai nel merito del sistema di qualità così come previsto dalla norma UNI ISO 9001:2000, limitandosi a valutare "cosa e quanto" delle procedure costituenti il manuale della qualità sia conforme ai requisiti del dispositivo di accreditamento regionale.

0013



2. Verifica di sussistenza dei requisiti di risorsa

R.7 – Disponibilità di sede per l'esercizio delle attività formative

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Presenza, in regime di continuità minima triennale, almeno una sede operativa ad uso specificamente formativo sul territorio della Regione Marche, idonea rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza ed alla quale facciano capo in modo continuativo e verificabile tutti i processi di cui ai requisiti di processo (requisiti da R.8 a R.24.).

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Nessuno.

Tipologie di evidenze e prove

Documentazione attestante natura e consistenza temporale della disponibilità della/e sede/i, quale ad esempio: titolo di proprietà, contratto pluriennale di locazione o altro titolo di godimento di cui sia indicata la durata temporale.

Documentazione attestante il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

Dichiarazione attestante la specifica destinazione relativa allo svolgimento di attività formative.

Dichiarazione sui processi svolti nella struttura oggetto di accreditamento e sulla reperibilità della documentazione ad essa relative, redatta in modo conforme al testo standard di cui al dossier di accreditamento.

Dichiarazione attestante l'utilizzo di aule/laboratori, idonei rispetto alla normativa vigente ed attrezzature/strumenti in relazione all'evoluzione tecnologica.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Il requisito presenta in particolare relazioni con i punti 6.3 – Infrastrutture e 6.4 – Ambiente di lavoro.

Il possesso di certificazione non è in ogni caso condizione di assolvimento del requisito. Il soggetto in accreditamento può richiedere – a titolo integrativo e non sostitutivo delle evidenze e prove previste nella *check list* – l'esame da parte dei valutatori di quanto previsto in relazione al requisito nella documentazione del proprio sistema di gestione per la qualità (4.2), ed in particolare nel manuale della qualità (4.2.2).

Check list delle evidenze e prove

Evidenza o prova	Presenza	Note
Titolo di proprietà	<input type="checkbox"/>	
o Contratto di locazione	<input type="checkbox"/>	
- Intestatario del contratto	<input type="checkbox"/>	

114



- Scadenza del contratto
 - Eventuali clausole di proroga automatica del contratto
 - o Altro titolo di godimento
 - Documento attestante il titolo di godimento
 - Scadenza del titolo di godimento
 - Eventuali clausole di proroga automatica del contratto
- Dichiarazione di assolvimento degli obblighi di cui al Dlgs 626/94 e successive modificazioni
- Indicazione del nome del responsabile per la sicurezza ai sensi del Dlgs 626/94 e successive modificazioni
- Certificato di agibilità della struttura formativa
- Dichiarazione attestante la specifica destinazione ad uso formativo
- Dichiarazione conforme sui processi e la reperibilità della documentazione
- Dichiarazione attestante l'utilizzo di aule/laboratori idonei rispetto alla normativa vigente ed attrezzature/strumenti in relazione all'evoluzione tecnologica.

Contesto di valutazione della verifica di sussistenza

La valutazione di sussistenza prevede:

- la presenza degli elementi documentali obbligatori contenuti nella *check list*;
- la valutazione di rispondenza dei singoli elementi, con particolare riferimento al regime di continuità minima triennale del titolo di godimento della sede operativa;
- la conformità delle dichiarazioni rese ai testi standard previsti dal dossier di accreditamento.

Elemento fondante la valutazione di sussistenza è la precisa identificazione dei confini fisici della sede operativa, in particolare nei casi in cui essa sia parte di un'unità immobiliare di maggiori dimensioni, in cui siano ospitati differenti soggetti, anche non formativi. Il principio è che il confine dichiarato definisce l'ambito entro cui sarà verificata l'effettiva sussistenza dei requisiti di processo (da R8 a R24), anche tramite eventuale verifica ispettiva. E' dunque cura del richiedente indicare con l'adeguata precisione tale informazione.

Il concetto di sede operativa, assunto con riferimento ai requisiti di cui da R.8 a R.24 non rende obbligatorio da parte del soggetto richiedente il possesso o il titolo di godimento di aule, laboratori ed altri spazi strutturati destinati allo svolgimento delle attività formative di natura teorica (docenza, esercitazioni, etc.).

Tuttavia per lo svolgimento dell'attività didattica il soggetto richiedente è obbligato a utilizzare aule/laboratori idonei rispetto alla normativa vigente: Dlgs 626/94 e successive modifiche, normativa prevenzione incendi, normativa antinfortunistica nonché attrezzature/strumenti in relazione all'evoluzione tecnologica.

0015



Nel caso di titolo di contratto di locazione o altro titolo di godimento di durata inferiore a tre anni al momento della richiesta di accreditamento, la presenza di un'eventuale clausola di rinnovo automatico costituisce condizione sufficiente di sussistenza del requisito richiesto.

Note operative sulla conduzione della valutazione

Valutazione attraverso esame di documentazione, presso il servizio competente della Regione.

0016



3. Verifica di sussistenza dei requisiti di processo

R.8 – Presenza ed utilizzo di dispositivi di rete

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Il soggetto erogatore di servizi formativi deve disporre almeno di:

un dispositivo formale e strutturato di relazione con soggetti di rappresentanza economica, sociale, istituzionale operanti nel territorio della Regione Marche, espressione diretta o mediata di bisogni formativi.

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Obbligo formativo

Nella logica dell'integrazione fra sistemi, ed al fine di garantire il miglior raccordo fra obbligo scolastico ed obbligo formativo, costituisce specifico requisito di accreditamento la presenza di:

- un dispositivo formale e strutturato di relazione con soggetti dell'istruzione scolastica superiore operante nel territorio della Regione Marche;
- un dispositivo strutturato di relazioni con uno o più servizi per l'impiego del territorio della Regione Marche.

Formazione superiore

Costituisce specifico requisito di accreditamento la presenza di:

- un dispositivo formale e strutturato di relazione con soggetti dell'istruzione scolastica superiore operante nel territorio della Regione Marche;
- un dispositivo strutturato di relazioni con una o più università, pubbliche o private, anche esterne al territorio della Regione Marche.

Tipologie di evidenze e prove

Protocolli, atti costitutivi, convenzioni e documenti sottoscritti dalla struttura formativa e dai soggetti interessati, da cui si evincano obiettivi, durata, modalità di conduzione delle relazioni.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Nessuno.

Check list delle evidenze e prove

a) Tutte le tipologie formative

<u>Evidenza o prova</u>	<u>Presenza Note</u>
-------------------------	----------------------

§ 17



Documento che istituisce e norma una relazione con almeno un soggetto di rappresentanza economico-sociale o istituzionale operante nel territorio della Regione Marche:

- Natura del soggetto con cui è attivata la relazione
- Territorio in cui opera il soggetto della relazione
- Definizione degli obiettivi
- Definizione dei ruoli dei partner
- Data di sottoscrizione del documento

b) Requisiti specifici per l'accreditamento rispetto alla tipologia "Obbligo formativo"

<i>Evidenza o prova</i>	<i>Presenza Note</i>
Documento che istituisce un sistema di relazioni con uno o più istituti dell'istruzione scolastica superiore.	<input type="checkbox"/>
- Natura del soggetto con cui è attivata la relazione <input type="checkbox"/>	
- Territorio in cui opera il soggetto della relazione <input type="checkbox"/>	
- Definizione degli obiettivi <input type="checkbox"/>	
- Definizione dei ruoli dei partner <input type="checkbox"/>	
- Data di sottoscrizione del documento <input type="checkbox"/>	
Documento che istituisce e norma una relazione con uno o più servizi per l'impiego.	<input type="checkbox"/>
- Natura del soggetto con cui è attivata la relazione <input type="checkbox"/>	
- Territorio in cui opera il soggetto della relazione <input type="checkbox"/>	
- Definizione degli obiettivi <input type="checkbox"/>	
- Definizione dei ruoli dei partner <input type="checkbox"/>	
- Data di sottoscrizione del documento <input type="checkbox"/>	

c) Requisiti specifici per l'accreditamento rispetto alla tipologia "Formazione superiore"

<i>Evidenza o prova</i>	<i>Presenza Note</i>
Documento che istituisce un sistema di relazioni con uno o più istituti dell'istruzione scolastica superiore.	<input type="checkbox"/>
- Natura del soggetto con cui è attivata la relazione <input type="checkbox"/>	
- Territorio in cui opera il soggetto della relazione <input type="checkbox"/>	



018

- Definizione degli obiettivi
- Definizione dei ruoli dei partner
- Data di sottoscrizione del documento

Documento che istituisce e norma una relazione con una o più università

- Natura del soggetto con cui è attivata la relazione
- Territorio in cui opera il soggetto della relazione
- Definizione degli obiettivi
- Definizione dei ruoli dei partner
- Data di sottoscrizione del documento

Contesto di valutazione della verifica di sussistenza

La valutazione di sussistenza prevede:

- la presenza degli elementi documentali obbligatori contenuti nella *check list* comune a tutte le tipologie formative e, quando richiesto, quelli relativi alle tipologie “obbligo formativo” e “formazione superiore”;
- la valutazione di rispondenza dei singoli elementi.

Ai fini della presente procedura, si intende:

- per soggetto di rappresentanza economico-sociale, un organismo pubblico o privato che associa imprese, lavoratori o loro organizzazioni, rappresentativo sul territorio di un settore o di un comparto rilevante nell'economia locale, o di una categoria di soggetti portatori di specifici bisogni formativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricomprensibili sotto tale definizione soggetti quali: organizzazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori; enti bilaterali; camere di commercio ed ordini professionali; consorzi fra imprese, purché dimostrabilmente rappresentativi di settori o comparti; associazioni di rappresentanza del privato sociale e del c.d. “terzo settore”. La definizione esclude invece, a titolo esemplificativo e non esaustivo, soggetti associativi il cui carattere prevalente non sia la rappresentanza, quanto la realizzazione di attività rivolte, in via esclusiva o meno, ai propri associati. La dimostrazione della condizione di rappresentanza economico-sociale è in ogni caso a carico del soggetto richiedente accreditamento;
- per soggetto istituzionale, una autonomia locale di primo o di secondo grado, con competenze di programmazione relative ad uno specifico ambito territoriale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricomprensibili sotto tale definizione soggetti quali: Regione, Province, Comuni, Comunità Montane.

Il requisito della dimostrazione dell'effettivo uso dei dispositivi di rete è trattato nella procedura “Verifica annuale del mantenimento dei requisiti”.

319

***Note operative sulla conduzione della valutazione***

Valutazione attraverso esame di documentazione, presso il servizio competente della Regione.



R.9 – Attenzione dell’organismo al contesto di riferimento

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Il soggetto erogatore deve compiere in modo sistematico e periodico l’osservazione del proprio sistema socio-economico, normativo, tecnico di riferimento, finalizzata alla definizione della strategia e delle proposte formative. Gli esiti di tali osservazioni dovranno essere formalizzati almeno semestralmente in un apposito documento interno, conforme allo schema tipo allegato.

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Nessuno.

Tipologie di evidenze e prove

Documenti interni, conformi allo schema tipo allegato, da cui si evinca l’effettivo svolgimento delle attività di osservazione e rielaborazione, ed indicanti in particolare il settore economico di osservazione, le modalità di osservazione (fonti statistiche, pubblicazioni pertinenti, relazioni ed esiti di convegni, seminari, ecc.) e i risultati dell’osservazione (che mostrino l’esigenza di formazione nello specifico settore di riferimento)

Rapporti con l’eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Il requisito presenta in particolare relazioni con il punto 7.3 – Progettazione e sviluppo, con specifico riferimento a 7.3.2 – Elementi in ingresso alla progettazione ed allo sviluppo.

Il possesso di certificazione non è in sé condizione di assolvimento del requisito. Il soggetto in accreditamento può richiedere l’esame di conformità di quanto previsto, in relazione al requisito, nella documentazione del proprio sistema di gestione per la qualità (4.2), ed in particolare nel manuale della qualità (4.2.2). In caso positivo, il requisito è riconosciuto sussistente, ed il soggetto accede alla semplificazione della procedura di “Verifica annuale del mantenimento dei requisiti”.

Check list delle evidenze e prove

Evidenza o prova	Presenza Note
Documento di osservazione	<input type="checkbox"/>
- Settore di osservazione	<input type="checkbox"/>
- Modalità di osservazione	<input type="checkbox"/>
- Risultati dell’osservazione	<input type="checkbox"/>
- Data di aggiornamento del documento	<input type="checkbox"/>
- Firma del documento da parte dell'estensore	<input type="checkbox"/>

Contesto di valutazione della verifica di sussistenza

La valutazione di sussistenza prevede:



- la presenza degli elementi documentali obbligatori contenuti nella *check list*;
- la valutazione di rispondenza dei singoli elementi.

In sede di primo accreditamento il documento di osservazione dovrà riferirsi ad un periodo non eccedente il semestre precedente.

Il requisito della dimostrazione della sistematicità dell'osservazione del sistema socio economico è trattato nella procedura "Verifica annuale del mantenimento dei requisiti".

Note operative sulla conduzione della valutazione

Valutazione attraverso esame di documentazione, presso il servizio competente della Regione.



R.10 – Carta della Qualità

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Il soggetto erogatore deve garantire che ogni componente il sistema committente/beneficiari sia posto sempre nelle condizioni di conoscere gli impegni per la qualità assunti ed i diritti ad esso garantiti relativamente al servizio reso. A tale fine esso:

- dispone di una “Carta della qualità”, redatta in modo conforme allo schema tipo allegato ed al documento interno sulla qualità di cui al requisito R.15, nella quale siano esplicitati gli impegni assunti verso il beneficiario dall’organismo erogatore ed i diritti che esso può esercitare in rapporto al servizio erogato;
- dispone di procedure che ne garantiscano l’effettiva messa a disposizione ad ogni beneficiario almeno al momento dell’avvio dell’erogazione del servizio.

In relazione allo sviluppo del diritto attivo di accesso all’apprendimento la carta della qualità deve prevedere in esplicito, relativamente all’area dello svantaggio, incontri periodici con i servizi

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Obbligo formativo

In relazione allo sviluppo del diritto attivo di accesso all’apprendimento la carta della qualità deve prevedere in esplicito:

- la messa in evidenza dei diritti connessi al passaggio fra sistemi, di cui all’art. 6 del Regolamento attuativo dell’art. 68 della legge 144/99 ed al “Documento di indirizzo alla programmazione degli interventi formativi per l’assolvimento dell’obbligo formativo nell’ambito della formazione professionale di competenza regionale di cui alla legge 144/99, art. 68”, del. G.R. Marche n. 1798 del 6/9/2000;
- la realizzazione di attività di orientamento all’istruzione ed al lavoro, in relazione alle politiche della Regione Marche e delle Amministrazioni provinciali.
- la realizzazione di almeno due incontri annui con le famiglie degli allievi.
- la realizzazione di un periodo di stage proporzionale alla durata dell’intervento formativo per tutti gli allievi.

Tipologie di evidenze e prove

Carta della qualità conforme allo schema tipo.

Dichiarazione attestante le modalità con cui il soggetto formativo si impegna a garantire la messa a disposizione della Carta della qualità ai beneficiari.

Documenti che ne comprovino l’avvenuta messa a disposizione ai beneficiari, con particolare riguardo ai partecipanti alle singole azioni formative.



Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Il requisito presenta in particolare relazioni con i punti 5.2 – Attenzione focalizzata al cliente, 5.4.1 Obiettivi per la qualità, 7.2.3 – Comunicazioni con il cliente.

Il possesso di certificazione non è in sé condizione di assolvimento del requisito. Il soggetto in accreditamento può richiedere l'esame di conformità di quanto previsto, in relazione al requisito, nella documentazione del proprio sistema di gestione per la qualità (4.2), ed in particolare nel manuale della qualità (4.2.2). In caso positivo, il requisito è riconosciuto sussistente, ed il soggetto accede alla semplificazione della procedura di "Verifica annuale del mantenimento dei requisiti".

Check list delle evidenze e prove

Evidenza o prova	Presenza	Note
Carta della qualità	<input type="checkbox"/>	
- Informazioni generali sui servizi formativi offerti	<input type="checkbox"/>	
- Standard di qualità garantiti a tutela dei beneficiari	<input type="checkbox"/>	
- Modalità di diffusione al pubblico della Carta	<input type="checkbox"/>	
- Relativamente all'area dello svantaggio, messa in evidenza di incontri periodici con i servizi	<input type="checkbox"/>	
- Nel caso dell'obbligo formativo, messa in evidenza dei diritti connessi al passaggio fra sistemi	<input type="checkbox"/>	
- Nel caso dell'obbligo formativo, messa in evidenza delle attività di orientamento	<input type="checkbox"/>	
- Nel caso dell'obbligo formativo, messa in evidenza delle relazioni con le famiglie degli allievi	<input type="checkbox"/>	
- Nel caso dell'obbligo formativo, messa in evidenza della realizzazione di un periodo di stage proporzionale alla durata dell'intervento formativo.	<input type="checkbox"/>	
- Data di aggiornamento della Carta	<input type="checkbox"/>	
- Firma della Carta da parte della Direzione	<input type="checkbox"/>	
- Impegno ed attestazione delle modalità di messa a disposizione della Carta	<input type="checkbox"/>	

Contesto di valutazione della verifica di sussistenza

La valutazione di sussistenza richiede:

- la presenza degli elementi documentali obbligatori contenuti nella *check list*,
- la valutazione di rispondenza dei singoli elementi.

124



Costituisce motivo di non accreditamento la presenza nella Carta della qualità di eventuali condizioni costituenti discriminazione per parte dei soggetti da essa potenzialmente interessati.

Il requisito della dimostrazione dell'effettiva messa a disposizione dei beneficiari della carta della qualità è trattato nella procedura "Verifica annuale del mantenimento dei requisiti".

Note operative sulla conduzione della valutazione

Valutazione attraverso esame di documentazione, presso il servizio competente della Regione.



R.11 – Rilevazione di bisogni, caratteristiche ed aspettative dei beneficiari

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Disponibilità ed utilizzo di metodologie e strumenti formali per rilevare bisogni, caratteristiche ed aspettative dei beneficiari, al fine di migliorare l'efficacia e la individualizzazione degli interventi.

Disponibilità di una banca dati - che può fare riferimento a quelle realizzate dagli OO.BB. e da Unioncamere - relativa a percorsi formativi, fabbisogni delle imprese e repertori professionali

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Nessuno

Tipologie di evidenze e prove

Presenza di metodologie e strumenti - anche a carattere sperimentale – di rilevazione dei bisogni, caratteristiche ed aspettative dei beneficiari delle attività formative.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Il requisito presenta in particolare relazioni con i punti 7.2 – Processi relativi al cliente (in particolare 7.2.1 – Determinazione dei requisiti relativi al prodotto e 7.3.2 – Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo) e 8.4 – Analisi dei dati.

Il possesso di certificazione non è in sé condizione di assolvimento del requisito. Il soggetto in accreditamento può richiedere l'esame di conformità di quanto previsto, in relazione al requisito, nella documentazione del proprio sistema di gestione per la qualità (4.2), ed in particolare nel manuale della qualità (4.2.2). In caso positivo, il requisito è riconosciuto sussistente, ed il soggetto accede alla semplificazione della procedura di "Verifica annuale del mantenimento dei requisiti".

Check list delle evidenze e prove

Evidenza o prova	Presenza	Note
Metodologia e strumenti di rilevazione delle caratteristiche dei partecipanti	<input type="checkbox"/>	
Metodologia e strumenti di rilevazione dei bisogni dei partecipanti	<input type="checkbox"/>	
Metodologia e strumenti di rilevazione delle aspettative dei partecipanti	<input type="checkbox"/>	

Contesto di valutazione della verifica di sussistenza

La valutazione di sussistenza richiede:

0026



- la presenza degli elementi documentali obbligatori contenuti nella *check list*;
- la valutazione di rispondenza dei singoli elementi.

La presentazione delle metodologie include obbligatoriamente la trasmissione degli strumenti utilizzati e l'indicazione delle modalità con cui essi sono utilizzati.

La documentazione relativa alle metodologie ed agli strumenti di rilevazione di bisogni, caratteristiche ed aspettative dei beneficiari è soggetta ai vincoli di cui alle leggi di tutela della privacy.

La dimostrazione dell'effettivo e sistematico uso di metodologie e strumenti di rilevazione è trattato nella procedura "Verifica annuale del mantenimento dei requisiti".



R.12 – Valutazione del grado di soddisfazione dei beneficiari

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Livello di soglia minima: 60%. Il soggetto erogatore deve predisporre e utilizzare metodologie e strumenti formali per valutare – durante e al termine di ogni intervento formativo – il grado di soddisfazione dei partecipanti e dei docenti/tutor in relazione ai diversi elementi costituenti il servizio.

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Formazione continua

Il soggetto erogatore deve predisporre e utilizzare metodologie e strumenti formali per valutare – durante e al termine di ogni intervento formativo – il grado di soddisfazione delle aziende in relazione ai diversi elementi costituenti il servizio.

Tipologie di evidenze e prove

Presenza di metodologie di rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti in merito ai seguenti elementi essenziali del servizio:

- qualità percepita delle attività didattiche (docenze, stage, etc.);
- qualità percepita dei materiali didattici;
- qualità percepita delle modalità di fruizione delle attività (orari, condizioni logistiche, livello delle attrezzature, livello degli eventuali servizi di supporto);
- percezione del raggiungimento degli obiettivi formativi.

Presenza di metodologie di rilevazione del grado di soddisfazione dei docenti/tutor in merito ai seguenti elementi essenziali del servizio:

- qualità percepita dell'organizzazione dell'attività formativa/amministrativa;
- qualità percepita delle modalità di fruizione delle attività (orari, condizioni logistiche, livello delle attrezzature, livello degli eventuali servizi di supporto);
- percezione del raggiungimento degli obiettivi formativi.

Presenza di metodologie di rilevazione del grado di soddisfazione delle aziende in merito ai seguenti elementi essenziali del servizio:

- qualità percepita dell'organizzazione dell'attività formativa/amministrativa;
- qualità percepita delle modalità di fruizione delle attività (orari, condizioni logistiche, livello delle attrezzature, livello degli eventuali servizi di supporto);
- percezione del raggiungimento degli obiettivi formativi.

Documenti che comprovino l'effettivo e sistematico utilizzo di tali metodi.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Il requisito presenta in particolare relazioni con i punti 7.2 – Processi relativi al cliente, ed in particolare 5.6.2 – Elementi in ingresso per il riesame, 7.2.3 – Comunicazione con il cliente, 7.3.2 – Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo, 7.5.2 – Validazione dei processi di produzione ed erogazione di servizi, 7.6 – Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione, 8.2.1 – Soddisfazione del cliente, 8.4 – Analisi dei dati, 8.5 – Miglioramento.



Il possesso di certificazione non è in sé condizione di assolvimento del requisito. Il soggetto in accreditamento può richiedere l'esame di conformità di quanto previsto, in relazione al requisito, nella documentazione del proprio sistema di gestione per la qualità (4.2), ed in particolare nel manuale della qualità (4.2.2). In caso positivo, il requisito è riconosciuto sussistente, ed il soggetto accede alla semplificazione della procedura di "Verifica annuale del mantenimento dei requisiti".

Check list delle evidenze e prove

a) Tutte le tipologie formative

<i>Evidenza o prova</i>	<i>Presenza Note</i>
Metodologia di valutazione della soddisfazione dei partecipanti	<input type="checkbox"/>
- Valutazione della qualità percepita delle attività didattiche	<input type="checkbox"/>
- Valutazione della qualità percepita dei materiali didattici	<input type="checkbox"/>
- Valutazione della qualità percepita delle modalità di fruizione delle attività	<input type="checkbox"/>
- Valutazione della percezione da parte dei beneficiari diretti del raggiungimento degli obiettivi	<input type="checkbox"/>
Metodologia di valutazione della soddisfazione dei docenti/tutor	<input type="checkbox"/>
- Valutazione della qualità percepita dell'organizzazione dell'attività formativa/amministrativa	<input type="checkbox"/>
- Valutazione della qualità percepita delle modalità di fruizione delle attività	<input type="checkbox"/>
- Valutazione della percezione da parte dei docenti/tutor del raggiungimento degli obiettivi	<input type="checkbox"/>

b) Requisiti specifici per l'accreditamento rispetto alla tipologia "Formazione continua"

Metodologia di valutazione della soddisfazione delle aziende	<input type="checkbox"/>
- Valutazione della qualità percepita dell'organizzazione dell'attività formativa/amministrativa	<input type="checkbox"/>
- Valutazione della qualità percepita delle modalità di fruizione delle attività	<input type="checkbox"/>
- Valutazione della percezione da parte del-	<input type="checkbox"/>

0029



le aziende del raggiungimento degli obiettivi

Contesto di valutazione della verifica di sussistenza

La valutazione di sussistenza richiede:

- la presenza degli elementi documentali obbligatori contenuti nella *check list*;
- la valutazione di rispondenza dei singoli elementi.

La presentazione di ogni metodologia include obbligatoriamente la trasmissione degli strumenti utilizzati e l'indicazione delle modalità con cui essi sono utilizzati.

La documentazione relativa a metodi e strumenti di valutazione del grado di soddisfazione dei beneficiari è soggetta ai vincoli di cui alle leggi di tutela della privacy.

Il requisito della dimostrazione dell'effettivo e sistematico uso delle metodologie di rilevazione e del livello di soddisfazione è trattato nella procedura "Verifica annuale del mantenimento dei requisiti".

Note operative sulla conduzione della valutazione

Valutazione attraverso esame di documentazione, presso il servizio competente della Regione.

0030



R.13 – Comunicazione di strategia, politiche di sviluppo organizzativo e professionale

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Il soggetto erogatore deve rendere noto a tutto il personale stabile – attraverso al minimo un incontro ogni semestre – la strategia perseguita, le linee e le azioni di sviluppo organizzativo predisposte, le loro prevedibili ricadute in termini professionali.

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Nessuno

Tipologie di evidenze e prove

Procedure, documenti, verbali, fogli presenza che comprovino l'assolvimento dell'obbligo nella frequenza prevista.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Il requisito presenta in particolare relazioni con i punti 5. – Responsabilità della Direzione (specificamente 5.1 – Impegno della Direzione, 5.5.3 – Comunicazione interna) e 6. – Risorse umane.

Nel caso di soggetto certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 il requisito si considera in principio assolto ed il soggetto accede alla semplificazione della procedura di “Verifica annuale del mantenimento dei requisiti”.

Check list delle evidenze e prove

Evidenza o prova	Presenza	Note
Procedura scritta di comunicazione	<input type="checkbox"/>	
- Modalità di comunicazione	<input type="checkbox"/>	
- Contenuti tipo oggetto di comunicazione	<input type="checkbox"/>	
- Soggetti destinatari	<input type="checkbox"/>	
- Frequenza della comunicazione	<input type="checkbox"/>	

Contesto di valutazione della verifica di sussistenza

La valutazione di sussistenza richiede:

- la presenza degli elementi documentali obbligatori contenuti nella *check list*;
- la valutazione di rispondenza dei singoli elementi.

Per “personale stabile” il Regolamento istitutivo del DAFORM intende “il personale dipendente, i collaboratori/consulenti esterni che prestino la propria attività professionale in ruoli chiave per un numero significativo di giornate/anno, anche se a termine ed indipendentemente dalla forma giuridica del rapporto di lavoro”. Ai fini della presente procedura, si intendono:

1031

- per "ruoli chiave" tutti quelli relativi ai processi descritti al requisito R.16;
- per numero significativo di giornate/anno i contratti pari o superiori a 110 giorni/anno, anche risultanti da cumulo di contratti.

La documentazione relativa alla strategia perseguita e alle linee ed azioni di sviluppo predisposte è soggetta ai vincoli di cui alle leggi di tutela della privacy.

Il requisito della dimostrazione dell'effettiva comunicazione a tutto il personale interessato di strategia, politiche di sviluppo organizzativo e professionale è trattato nella procedura "Verifica annuale del mantenimento dei requisiti".



0032



R.14 – Piano di sviluppo delle risorse professionali

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Il soggetto erogatore deve predisporre ed attuare con cadenza almeno biennale un piano di sviluppo professionale del personale stabile, in coerenza con le linee di sviluppo strategico ed organizzativo, nella logica del miglioramento continuo. Delle azioni svolte deve essere valutata l'efficacia.

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Nessuno

Tipologie di evidenze e prove

Presenza del piano di sviluppo.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Il requisito presenta in particolare relazioni con i punti 5. – Responsabilità della Direzione (specificamente 5.1 – Impegno della Direzione, 5.5.3 – Comunicazione interna) e 6. – Risorse umane.

Il possesso di certificazione non è in sé condizione di assolvimento del requisito. Il soggetto in accreditamento può richiedere l'esame di conformità di quanto previsto, in relazione al requisito, nella documentazione del proprio sistema di gestione per la qualità (4.2), ed in particolare nel manuale della qualità (4.2.2). In caso positivo, il requisito è riconosciuto sussistente, ed il soggetto accede alla semplificazione della procedura di "Verifica annuale del mantenimento dei requisiti".

Check list delle evidenze e prove

Evidenza o prova	Presenza	Note
Piano di sviluppo	<input type="checkbox"/>	
- Destinatari	<input type="checkbox"/>	
- Obiettivi	<input type="checkbox"/>	
- Modalità di realizzazione previste	<input type="checkbox"/>	
- Data di elaborazione del piano	<input type="checkbox"/>	
- Firma del piano da parte del responsabile della qualità	<input type="checkbox"/>	
Modalità di diffusione del piano	<input type="checkbox"/>	

Contesto di valutazione della verifica di sussistenza

La valutazione di sussistenza richiede:

- la presenza degli elementi documentali obbligatori contenuti nella *check list*;
- la valutazione di rispondenza dei singoli elementi, con particolare riferimento alla coerenza fra beneficiari previsti e composizione del personale stabile, accertata attraverso esame del requisito R.16.

0033



Per “personale stabile” il Regolamento istitutivo del DAFORM intende “*il personale dipendente, i collaboratori/consulenti esterni che prestino la propria attività professionale in ruoli chiave per un numero significativo di giornate/anno, anche se a termine ed indipendentemente dalla forma giuridica del rapporto di lavoro*”. Ai fini della presente procedura, si intendono:

- per “ruoli chiave” tutti quelli relativi ai processi descritti al requisito R.16;
- per numero significativo di giornate/anno i contratti pari o superiori a 110 giorni/anno, anche risultanti da cumulo di contratti.

La documentazione relativa al piano di sviluppo professionale è soggetta ai vincoli di cui alle leggi di tutela della privacy.

Il requisito della dimostrazione dello stato di realizzazione del piano, con indicazione di azioni, beneficiari effettivi, tempi e modalità di svolgimento, efficacia, è trattato nella procedura “Verifica annuale del mantenimento dei requisiti”.

Note operative sulla conduzione della valutazione

- Valutazione attraverso esame di documentazione, presso il servizio competente della Regione.

0034



R.15 – Definizione della politica per la qualità

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Il soggetto erogatore deve disporre di un documento scritto, aggiornato almeno biennalmente, in cui sia definita la politica per la qualità adottata, intesa come impegni e obiettivi assunti per erogare servizi di qualità costante, attenti alle esigenze delle diverse tipologie di beneficiari e orientati al miglioramento continuo. Tale documento deve essere posto a conoscenza di ogni membro dell'organizzazione.

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Nessuno

Tipologie di evidenze e prove

Presenza del documento, nello stato di aggiornamento richiesto.

Dimostrazione della diffusione del documento a tutti i membri dell'organizzazione.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Il requisito presenta in particolare relazioni con i punti 5. – Responsabilità della Direzione, e specificamente 5.1 – Impegno della Direzione, 5.3 – Politica per la qualità, 5.4 – Pianificazione, 5.5 – Responsabilità, autorità e comunicazione, 5.6 – Riesame da parte della Direzione.

Nel caso di soggetto certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 il requisito si considera in principio assolto ed il soggetto accede alla semplificazione della procedura di "Verifica annuale del mantenimento dei requisiti".

Check list delle evidenze e prove

Evidenza o prova	Presenza	Note
Documento in cui è definita la politica della qualità	<input type="checkbox"/>	
- Obiettivi della politica	<input type="checkbox"/>	
- Data di elaborazione del documento	<input type="checkbox"/>	
- Firma da parte di un membro della Direzione	<input type="checkbox"/>	
- Firma da parte del responsabile della qualità	<input type="checkbox"/>	
Modalità di diffusione del documento	<input type="checkbox"/>	
Dimostrazione della diffusione del documento	<input type="checkbox"/>	

Contesto di valutazione della verifica di sussistenza



La valutazione di sussistenza richiede:

- la presenza degli elementi documentali obbligatori contenuti nella *check list*;
- la valutazione di rispondenza dei singoli elementi.

Il requisito della diffusione a tutti i membri dell'organizzazione (inclusi i prestatori occasionali) del documento in cui è definita la politica della qualità è trattato nella procedura "Verifica annuale del mantenimento dei requisiti".

Note operative sulla conduzione della valutazione

Valutazione attraverso esame di documentazione, presso il servizio competente della Regione.



R.16 – Trasparenza del modello organizzativo

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Il soggetto erogatore definisce in autonomia il proprio modello organizzativo; individuando in modo formale responsabilità e compiti relativamente ai processi chiave: Direzione, Amministrazione, Analisi del fabbisogno, Progettazione, Valutazione, Coordinamento, Orientamento, Docenza, Tutoring, E' inoltre individuato un responsabile della qualità, con funzioni di sviluppo e manutenzione delle procedure e degli standard interni. Le competenze professionali afferenti ai processi descritti sono definite nell'Allegato 2 del decreto ministeriale n. 166 del 25/05/2001; l'applicazione di tali disposizioni viene sospesa in attesa dell'adozione del provvedimento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di definizione degli standard minimi.

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Nessuno

Tipologie di evidenze e prove

Presenza di documentazione che definisca in modo formale la struttura organizzativa.

Atto di nomina del responsabile della qualità, con indicazione dei suoi compiti.

Dimostrazione della diffusione della documentazione a tutti i membri dell'organizzazione.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Il requisito presenta in particolare relazioni con i punti 5. – Responsabilità della Direzione, e specificamente 5.5 – Responsabilità, autorità e comunicazione, 5.6 – Riesame da parte della Direzione.

Nel caso di soggetto certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 il requisito si considera in principio assolto ed il soggetto accede alla semplificazione della procedura di "Verifica annuale del mantenimento dei requisiti".

Check list delle evidenze e prove

Evidenza o prova	Presenza	Note
Documentazione che definisca in modo formale la struttura organizzativa	<input type="checkbox"/>	
- Articolazione dell'organizzazione in termini di processi	<input type="checkbox"/>	
- Individuazione, per ogni processo, dei compiti ad esso propri	<input type="checkbox"/>	
- Individuazione dei soggetti responsabili per ogni singolo processo	<input type="checkbox"/>	
- Atto di nomina del responsabile della qualità	<input type="checkbox"/>	

0037



Dimostrazione della diffusione della documentazione

Contesto di valutazione della verifica di sussistenza

La valutazione di sussistenza richiede:

- la presenza degli elementi documentali obbligatori contenuti nella *check list*;
- la valutazione di rispondenza dei singoli elementi, con particolare riferimento alla chiara identificazione dei livelli di responsabilità attribuiti ai singoli membri dell'organizzazione.

Il requisito della diffusione a tutti i membri dell'organizzazione della documentazione in cui è definita in modo formale la struttura organizzativa è trattato nella procedura "Verifica annuale del mantenimento dei requisiti".

Note operative sulla conduzione della valutazione

Valutazione attraverso esame di documentazione, presso il servizio competente della Regione.

0038



R.17 – Sistema informativo a base informatica

Livello di soglia minima comune alle macro tipologie formative

Il soggetto erogatore gestisce la documentazione attinente ai processi operativi (ciclo di progettazione/erogazione/valutazione delle singole attività formative affidate in gestione) attraverso procedure formali supportate da strumenti informatici compatibili con il sistema informativo del Servizio Formazione Professionale della Regione Marche. E' fatto in particolare obbligo di avere procedure per archiviare, aggiornare e conservare tutti i documenti relativi ad ogni intervento formativo in appositi dossier, assunti come base per le attività di monitoraggio, verifica ispettiva e rendicontazione da parte della Regione Marche e delle Province.

Livello di soglia minima specifico per singola macro tipologia formativa

Nessuno

Tipologie di evidenze e prove

Presenza di procedure organizzative che garantiscono la rintracciabilità della documentazione, che deve essere organizzata in dossier logicamente unitari per singolo intervento formativo svolto.

Compatibilità degli strumenti informatici con il sistema informativo del Servizio Formazione Professionale della Regione Marche.

Presenza per ogni attività formativa di un dossier aggiornato recante la documentazione ad esso relativa, in modo conforme alle procedure.

Rapporti con l'eventuale possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000

Il requisito presenta in particolare relazioni con i punti 4.2 – Sistema di gestione per la qualità, 4.2.2 – Manuale della qualità, 4.2.3 – Tenuta sotto controllo dei documenti, 4.2.4 – Tenuta sotto controllo delle registrazioni, 7.3.2 – Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo, 7.3.3 – Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo, 7.3.7 – Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo, 7.4.2 – Informazioni per l'approvvigionamento, 7.5.1 – Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi, 7.5.3 – Identificazione e rintracciabilità, 8.3 – Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi.

Nel caso di soggetto certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 il requisito si considera in principio assolto esclusivamente per quanto attiene alle procedure organizzative ed il soggetto accede alla semplificazione della procedura di "Verifica annuale del mantenimento dei requisiti".

La dimostrazione della compatibilità degli strumenti informatici con il sistema informativo del Servizio Formazione Professionale della Regione Marche sussiste interamente anche per i soggetti in possesso di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.